

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2829

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANELLI, BALLARDINI, ANSELMI TINA, ARNAUD, BIONDI,
COMPAGNA, FERIOLI, GALLI, GUERRINI GIORGIO, MARCHETTI,
RIZ, ROGNONI, SALVI, SERRENTINO**

Presentata il 11 novembre 1970

**Istituzione di un albo professionale dei maestri di sci e di
un registro nazionale degli aiuto maestri per la tutela del-
l'insegnamento dello sci**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le varie proposte di legge presentate nelle precedenti legislature per dare una disciplina giuridica allo esercizio della professione dell'insegnamento dello sci non hanno potuto essere approvate non solo per la priorità di altri provvedimenti, ma anche per una situazione di contrasto esistente tra la categoria più interessata ed il CONI. Un progetto approvato dalla Camera dei deputati non ha potuto essere esaminato dal Senato ed è scaduto con lo scadere della scorsa legislatura.

Nel frattempo le esigenze che militano a favore di una disciplina legislativa della materia sono aumentate, per lo stato di insicurezza e di disagio in cui si trovano i maestri di sci anche in relazione all'incremento sempre maggiore della pratica dello sci che è diventato uno sport di massa, ed un nuovo orientamento adottato dal CONI nel 1969 ha aperto la via al superamento dei precedenti contrasti. Tale orientamento, infatti, ha consentito alla FISI (Federazione italiana sports

invernali) di affermare il principio che i problemi organizzativi della categoria dei maestri di sci sono di competenza dell'AMSI (Associazione nazionale maestri sci), mentre alla Federazione spetta soltanto quello che la legge attuale stabilisce e cioè il riconoscimento, sotto il profilo della preparazione tecnica, della professione. In questa nuova situazione, pertanto, sembra attenuata una controversia di competenze che in passato aveva ostacolato la istituzione di un albo professionale dei maestri di sci a tutela dell'insegnamento di tale sport.

La presente proposta di legge, riprendendo lo spirito di analoghe e precedenti iniziative, si propone di ovviare ad una lacuna che molti altri paesi hanno da tempo superato non solo per garantire la professione dei maestri di sci, dal punto di vista della preparazione tecnica e della capacità didattica, ma anche per tutelare il numero crescente di cittadini che intendendo praticare lo sport dello sci devono poter contare sulla serietà dell'insegnamento richiesto.

Solo apparentemente, infatti, il problema presenta aspetti di stretto interesse di una categoria. È indispensabile difendere il patrimonio della scuola di sci italiana che, negli anni passati, è stato di alto prestigio tecnico e didattico, nel confronto con le scuole degli altri paesi, ma che rischia di deteriorarsi anche a causa dell'abbandono di questa professione da parte degli elementi migliori in conseguenza del disagio attuale e per il sorgere, spesso con intenti speculativi e senza le necessarie garanzie tecnico-didattiche, di insegnamenti abusivi che scatenano nel settore una improduttiva concorrenza. Non possono sfuggire, evidentemente, le implicazioni di ordine generale che nel campo dell'attività turistica, del potenziamento delle zone in cui si pratica lo sci, possono derivare non solo dalla difesa ma dall'auspicabile miglioramento di una scuola nazionale di sci di alto prestigio.

A queste esigenze di carattere generale si aggiunge, in modo certamente non secondario, l'aspirazione dei cittadini che ricorrono necessariamente all'insegnamento dello sci, delle famiglie che affidano i loro ragazzi alle scuole esistenti, ad ottenere opportune garanzie disciplinate dalla legge per quanto attiene la serietà delle tecniche impartite, dei metodi didattici adottati, delle regole di sicurezza personale che sono richieste nella pratica di uno sport non certo privo di rischi. È implicito, infine, il riconoscimento della giusta rivendicazione dei maestri di sci di vedere tutelato l'esercizio di una professione alla quale hanno dedicato, tra molte difficoltà, anni di sacrificio e di impegno. Sono circa 1500, e diventeranno sempre di più, i maestri di sci che vivono, con le loro famiglie, di questo lavoro e non può certo essere ulteriormente disattesa la loro richiesta per lo svolgimento in un clima di tranquillità, di certezza giuridica, della loro attività professionale da iniziative abusive e prive, oltre che della qualificazione tecnica necessaria, di ogni riconoscimento legale.

La tutela professionale, sino ad ora, si verifica per effetto del ricorso al combinato dell'articolo 123 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 238 del regolamento, ma la farraginosità delle procedure e il carattere pressoché irrisorio delle pene previste in caso di infrazione rendono totalmente inefficiente l'azione di garanzia prevista. L'impedimento all'esercizio abusivo dell'attività professionale di maestro di sci non deve impedire, in alcun modo, la libertà di tutti di accedere a tale professione, ma la verifica dei

requisiti necessari si impone non solo in difesa del livello di qualificazione della categoria ma anche nell'interesse generale.

A tutte queste esigenze si propone di rispondere la presente proposta di legge. Si tratta di istituire un albo nazionale dei maestri di sci, e di un registro per aiuto-maestri, abilitati all'insegnamento retribuito dello sci (articolo 1) e di garantire il possesso dei necessari requisiti tecnici e didattici di quanti si iscrivono all'albo ed al registro attraverso un certificato rilasciato, dopo adeguate prove di idoneità, dalla Federazione italiana sports invernali (FISI) in base a prerogative derivanti dalla legge vigente. Il disposto della proposta di legge si propone, sulla base dei principi enunciati, di garantire il massimo di serietà alla regolamentazione tecnica dell'insegnamento dello sci, alla individuazione obiettiva dei requisiti richiesti e delle prove da superare, attraverso una stretta collaborazione tra l'associazione di categoria (AMSI) e la Federazione competente per legge (FISI).

L'articolo 7, inoltre, colma le già ricordate lacune dell'articolo 123 del testo unico di pubblica sicurezza, aumentando in misura ragionevole l'ammenda prevista per l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci. È del tutto naturale, infine, che le norme della presente proposta di legge non si applichino (articolo 8) all'allenamento agonistico « degli atleti selezionati dalla FISI e all'attività della scuola obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica » durante la normale attività scolastica.

Le norme transitorie si propongono poi di semplificare al massimo, evitando rischi di discriminazione, l'iscrizione all'albo od al registro di quanti esercitando da tempo l'attività professionale siano in possesso di un corrispondente certificato di idoneità.

L'ispirazione della proposta di legge tende, nel complesso, a favorire l'autogoverno dell'associazione di categoria, l'AMSI, che è presente con le sue strutture organizzative su tutto il territorio nazionale e gode di un elevato prestigio tecnico e didattico, sottoponendo tuttavia la sua attività, per quanto attiene al riconoscimento di idoneità professionale, alle garanzie di controllo tecnico della FISI.

Nella speranza che la proposta di legge presentata, pur con eventuali miglioramenti per evitare rischi di settorialità o di cristallizzazione corporativa, possa colmare una lacuna sempre più preoccupante della legislazione italiana in un campo di generale interesse, si confida nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito un albo nazionale dei maestri di sci ed un registro degli aiuto maestri di sci, tenuti dall'Associazione maestri sci italiani (AMSI). L'iscrizione all'albo ed al registro abilita all'insegnamento retribuito dello sci.

ART. 2.

Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci ed al registro degli aiuto maestri di sci è necessario essere in possesso di certificato di idoneità rilasciato dalla Federazione italiana sports invernali (FISI).

ART. 3.

Per il conseguimento del certificato di cui al precedente articolo 2 occorre:

- a) essere immuni da precedenti penali;
- b) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- c) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica all'insegnamento dello sci rilasciato dall'ufficiale sanitario;
- d) aver compiuto il 19° anno di età per gli aiuto maestri ed il 21° anno per i maestri ed aver superato le prove tecnico-didattiche predisposte dalla Federazione italiana sports invernali su parere dell'Associazione maestri sci italiani.

ART. 4.

Le commissioni giudicatrici sono nominate annualmente dalla Federazione italiana sports invernali.

I commissari d'esame per le prove tecnico-didattiche sono scelti in numero non inferiore a tre tra i maestri di sci iscritti all'albo.

ART. 5.

La regolamentazione tecnica per l'insegnamento dello sci ed i programmi relativi alle prove tecnico-didattiche di cui all'articolo 3, vengono redatti dalla Federazione italiana sports invernali su parere dell'Associazione maestri sci italiani.

ART. 6.

L'insegnamento è organizzato e disciplinato organicamente dall'Associazione maestri sci italiani anche mediante l'istituzione di

scuole di sci a mente del proprio statuto e del proprio regolamento o, in mancanza, dalla Federazione italiana sports invernali; l'Associazione maestri sci italiani ha potere disciplinare interno a mente dello statuto e del regolamento con facoltà di imporre divise e segni distintivi.

ART. 7.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci o di aiuto maestro senza l'iscrizione all'albo o al registro, l'adottare la divisa ed i distintivi propri dei maestri o degli aiuti maestri e la dicitura « Scuola di sci », o altra equivalente, senza aver diritto ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 1.000.000.

ART. 8.

Le norme della presente legge non si applicano all'allenamento agonistico per gli atleti selezionati dalla Federazione italiana sports invernali e all'attività della scuola obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica durante i giorni di scuola. È peraltro fatto divieto a chiunque non abbia ottenuto l'iscrizione all'albo o al registro di fare uso della divisa o dei distintivi propri dei maestri o degli aiuti maestri di sci nonché della dicitura « Scuola di sci » o equivalente.

ART. 9.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del certificato di idoneità all'attività di maestro di sci o di aiuto maestro e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla Associazione maestri sci italiani, regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti all'albo o al registro senza ulteriori formalità sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli elenchi degli iscrivendi provvederà l'Associazione maestri sci italiani.